

Co.Re.Com. Cal/Ba

DELIBERAZIONE N.150

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA – MANGONE F. n. q. di rappresentante della FALEGNAMERIA xxxx c/ VODAFONE OMNITEL– Utenze n. xxx xxxx xxxxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 17/07/2014 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 15 gennaio 2014, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 1768, con cui il ricorrente, ha chiesto l'intervento di questo organismo per la definizione della controversia in essere con la Vodafone ai sensi degli artt. 14 e ss., del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

la nota del 22 gennaio 2014 (prot. n. 3041), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15, del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

la nota del 30 gennaio 2014 (prot.n. 4396), con cui il Responsabile del procedimento definitivo ha comunicato alle parti, l'avviso di convocazione in udienza.

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante, ha promosso dinanzi a questo Co.Re.Com., procedimento di conciliazione contro l'operatore Vodafone Omnitel, che si è concluso con un verbale di mancato accordo tra le parti.

Dagli atti del procedimento è emerso che:

- nel mese di agosto 2012, la società istante ha accettato l'attivazione di un'offerta commerciale della Vodafone per la propria linea telefonica di rete fissa, dati, e rete mobile, al costo mensile di Euro 100,00;
- non ha mai sottoscritto alcun contratto, né ha mai ricevuto una copia dello stesso da parte dell'agente Vodafone che ha curato la trattativa;
- sin dalla ricezione della prima fattura ha riscontrato l'applicazione del piano tariffario "Vodafone Adsl Soluzione lavoro", che non corrispondeva a quello convenuto;
- dalla disamina della fattura relativa al mese di dicembre 2012, si accorgeva che in merito alle sim aziendali, il gestore senza alcuna autorizzazione da parte della deducente società, modificava il

piano tariffario da "Vodafone partita Iva Mini" a "Vodafone Partita Iva Smart Easy New" per una sim, da "Vodafone Partita Iva Smart Professional" a "Vodafone Partita Iva relax" per la seconda sim e da "Vodafone partita Iva Mini" a "Vodafone Partita Iva Smart Easy New" per la terza sim. Inoltre ha attivato senza alcuna richiesta un'altra numerazione di rete mobile a nome della società istante;

- ha contestato tramite l'agente della Vodafone le fatture ricevute sino all'ottobre 2013, e successivamente a tale data, per il tramite del servizio clienti. Ha richiesto l'applicazione del profilo prescelto con contestuale correzione degli importi addebitati. Ha contattato più volte il servizio clienti, ma non ha mai ricevuto alcuna risposta. Inoltre, nel mese di ottobre/novembre 2013, la linea veniva sospesa in entrata e in uscita, nonostante la regolarità del pagamento delle fatture ricevute;
- tale comportamento ha causato notevoli disagi e danni all'attività commerciale del deducente. Il numero di rete fissa intestato alla società ricorrente è disattivo dal mese di ottobre 2013.

Con istanza di definizione della controversia, il ricorrente ha chiesto la: *"riattivazione immediata di tutti i servizi, sim, linee telefoniche e adsl;*

consegna di copia dei contratti e registrazioni;

consegna delle informazioni relative alle condizioni e caratteristiche tecniche legali ed economiche dei profili tariffari attivati;

annullamento della posizione debitoria;

rimborso delle somme pagate e non dovute;

riconoscimento di un giusto indennizzo per l'illegittimo addebito di somme non dovute;

riconoscimento di un giusto indennizzo per la violazione degli obblighi informativi;

riconoscimento di un giusto indennizzo per l'attivazione dei servizi/profili non richiesti;

riconoscimento di un giusto indennizzo per mancata risposta ai reclami;

riconoscimento di un giusto indennizzo per l'interruzione dei servizi senza preavviso e nonostante la pendenza dei reclami;

riconoscimento degli ulteriori indennizzi spettanti all'istante;

riconoscimento delle spese di procedura".

In seguito all'avvio del presente procedimento, sono stati chiesti alle parti i chiarimenti istruttori ritenuti necessari. L'operatore ha prodotto memoria difensiva a supporto della propria posizione. Con la stessa ha precisato che non è necessariamente richiesta la forma scritta per la validità ed efficacia dei contratti riferiti alla fornitura di servizi di telefonia. La contestazione mossa da parte istante, circa la mancata consegna del contratto, appare tardiva e strumentale all'istanza di definizione. Dalle fatture si evince che il piano tariffario scelto dall'utente è "Vodafone Adsl soluzione lavoro". Il cambio tariffario delle utenze mobili è stato concordato con l'agente di zona e ciò ha comportato un risparmio di costi in favore dell'istante. Ha precisato ancora, in merito all'attivazione dell'ulteriore sim, che la stessa ha generato traffico come si ricava dall'esame delle fatture, pertanto è stata utilizzata dalla Falegnameria. In ordine al caso de quo, non risultano reclami scritti in merito a quanto contestato dall'istante e l'interruzione dei servizi da parte della Vodafone è dovuta alla persistente morosità del ricorrente, e riguarda 4 fatture consecutive. La Vodafone si è resa disponibile nel corso del rapporto contrattuale all'accredito di sconti. L'istante ha ottenuto:

- il riaccredito della somma di Euro 100,00 quale contributo attivazione servizi;
- lo sconto della TCG per 12 mesi sulle tre sim;
- lo storno integrale della fattura AC 15191590 del 26/10/2012 della somma pari a Euro 320,82, e ulteriori accrediti.

Ad oggi, il ricorrente ha un insoluto pari a Euro 1.688,65 per mancato pagamento di 4 fatture. Il gestore per mero spirito conciliativo ha proposto di definire bonariamente la vertenza con lo storno parziale dell'insoluto (Euro 688,65) e il pagamento da parte istante della somma residua pari a Euro 1.000,00.

Il ricorrente ha fatto pervenire il 3 marzo 2014, memorie di replica alle memorie dell'operatore con cui ha specificato quanto segue: "in merito all'assenza di prova circa il mancato invio dei reclami, la Vodafone ha omesso di indicare che l'istante ha effettuato numerosi reclami telefonici, circostanza comprovata dal dettagliato elenco prodotto dall'operatore circa gli sconti, i riaccrediti ed altro offerto al ricorrente. Inoltre l'istante non ha mai ricevuto alcuna copia del contratto stipulato, né alcuna informativa relativa alle caratteristiche tecniche e le condizioni economiche del profilo tariffario prescelto". Ha richiamato la dettagliata normativa in materia. Ha fatto presente che il gestore ha proceduto senza alcuna volontà da parte dell'istante all'attivazione e alla modifica di profili tariffari.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14, del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile. Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno.

L'udienza di discussione si è tenuta il 17 febbraio 2014, le parti si riportavano ciascuna ai propri scritti difensivi e, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo, si rimetteva il fascicolo per la definizione.

2. Riguardo al merito.

2.1 Sulla richiesta di indennizzo a seguito di sospensione delle utenze senza preavviso.

L'istante ha lamentato la sospensione della propria linea telefonica di rete fissa e delle 3 sim aziendali, senza preavviso, a decorrere dal mese di ottobre/novembre 2013, e nonostante la pendenza di reclami aventi ad oggetto le fatture insolute. Su tale circostanza nulla ha provato il gestore telefonico.

Quest'ultimo ha ammesso la sospensione delle utenze per persistente morosità del cliente ed ha dedotto di aver tenuto un comportamento conforme a quanto previsto dalle Condizioni Generali di contratto e dall'art. 5, della Del. Agcom n. 173/03/Cons., ritenendo del tutto legittima la sospensione dei servizi, in ragione dei ripetuti mancati pagamenti da parte dell'istante.

Entrando nel merito della controversia, per delineare il quadro normativo di riferimento, entro il quale valutare la condotta dell'operatore, è opportuno richiamare innanzitutto il principio fondamentale in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni, stabilito dall'art. 3, comma 4, Del. AGCOM 179/03/CSP, che pone in capo agli operatori l'obbligo di fornire i servizi "in modo regolare, continuo e senza interruzioni". Le uniche eccezioni a tale principio riguardano le interruzioni dovute a interventi tecnici di manutenzione e riparazione (la cui legittimità è peraltro subordinata all'adempimento di una serie di oneri preventivi in capo all'operatore) e i casi tassativamente indicati dall'art. 5 del *Regolamento* (all. A, Del. 173/07/CONS), ovvero sia le ipotesi di *frode*, ripetuti ritardi nei pagamenti o ripetuti mancati pagamenti (da intendersi secondo le indicazioni espressamente fornite dal comma 2, lett. a) e b) del citato art. 5), rispetto alle quali incombe comunque in capo all'operatore un preciso onere di informativa ("Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso", così recita il comma 1 del citato art. 5), il cui mancato rispetto rende illegittima l'interruzione del servizio. La difesa dell'operatore non può essere condivisa, stante il chiaro disposto di cui all'art. 5, Delibera 173/07/CONS, richiamato dallo stesso gestore nella propria memoria difensiva, secondo il quale: "Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso", l'operatore "può disporre la sospensione...".

Dunque in nessun caso l'utenza può essere sospesa senza preavviso, neppure nel caso di "ripetuti ritardi di pagamento" o di "ripetuti mancati pagamenti", come lo stesso vorrebbe lasciar intendere.

La sospensione delle utenze nel caso de quo, è dunque avvenuta senza il rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, Delibera 173/03/CONS, si ritiene pertanto che l'operatore si sia reso inadempiente all'obbligazione contrattualmente assunta di fornire con continuità e regolarità i servizi e che li abbia indebitamente sospesi in mancanza di presupposti giustificativi a partire dal 23 ottobre 2013, data ultima fattura con allegato traffico telefonico (prodotta dal gestore). Il ricorrente ha diritto pertanto all'indennizzo previsto nella misura di Euro 7,50 pro die, dal giorno della sospensione, all'instaurazione del procedimento di definizione (15 gennaio 2014), per un totale di 54 giorni lavorativi.

Considerato che l'indennizzo è applicato in misura unitaria, e le utenze sono business, trova riferimento il combinato disposto di cui all'art. 4, e 12.1 e 12.2, del Regolamento all. A alla delibera n. 73/11/Cons, per cui va corrisposta la somma di Euro 810,00 (ottocentodieci/00) per la linea voce e di Euro Euro 810,00 (ottocentodieci/00), per la linea adsl.

2.2 Sulla richiesta di annullamento/rimborso degli importi fatturati - di indennizzo per attivazione di profili tariffari non richiesti.

L'istante ha lamentato inoltre la mancata attivazione dell'offerta prospettata dall'agente di zona. Lo stesso ha sostenuto di aver stipulato nel mese di agosto 2012, un contratto per l'attivazione della linea telefonica di rete fissa, dati e rete mobile, linea business, al costo mensile di Euro 100,00. Ha chiesto inoltre, l'annullamento/rimborso delle fatture e un indennizzo per l'applicazione di un profilo tariffario differente da quello prescelto al momento della stipula del contratto.

A fronte delle contestazioni effettuate dalla società ricorrente, spettava all'operatore provare di aver legittimamente addebitato gli importi in quanto dovuti e di aver agito secondo le norme contrattuali.

A questo proposito, giova ricordare anche che, come più volte ribadito da Agcom (cfr per tutte Delibera 29/12/CIR) *"in caso di rituale contestazione, nelle forme previste dal contratto, di traffico anomalo ... l'operatore deve fornire la prova della debenza delle somme, pena il diritto per l'utente allo storno delle fatture e/o al rimborso degli importi eventualmente versati. In giurisprudenza è, infatti, ormai pacifico che l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; la fattura resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali (Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947). Sussiste, quindi, in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313): le risultanze del contatore centrale non costituiscono quindi piena prova se contestate ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, a fini probatori, di ulteriori elementi (Cass. Civ. 8 luglio 1994, n. 6437).*

Nel caso de quo, non risulta agli atti alcuna contestazione in merito agli importi fatturati; inoltre il gestore in merito ha sostenuto di aver provveduto ad accreditare le somme pagate in eccedenza ed ha prodotto copia degli accrediti effettuati:

- 24 settembre 2012 euro 100,00;
- 14 gennaio 2013 euro 116,16;
- sempre il 14 gennaio 2013 euro 116,16;
- sconto per 12 mesi della TCG per le tre sim attivate a partire dalla fattura di ottobre 2012 per un importo pari a Euro 77,46;
- storno integrale della fattura AC15191590 del 26 ottobre 2012 di importo pari a Euro 320,82;
- sconto pari al 50% Int&Tel per 12 mesi.

Pertanto, alla luce di quanto sostenuto con memorie dal gestore e non contestato da parte istante, nessun addebito può muoversi a Vodafone, la quale autonomamente e prima della presentazione dell'istanza ha provveduto a correggere eventuali errori di calcolo rinvenuti nelle fatture.

Rispetto alla domanda del ricorrente, diretta ad ottenere l'annullamento totale della posizione debitoria, e il rimborso delle somme pagate e non dovute, accertato l'adempimento del gestore che ha provveduto al ricalcolo delle fatture e al riaccredito degli importi, si riconosce all'istante la sola possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali, qualora le condizioni contrattuali non corrispondano alle sue aspettative. Va da sé che nulla è dovuto dall'istante a titolo di interessi di mora, penali, spese legali, spese di recupero e successive occorrenze relative al recesso dal contratto.

Il ricorrente pertanto è tenuto al pagamento della somma corrispondente all'intera posizione debitoria, decurtate le somme fatturate a titolo di penali per recesso anticipato dal contratto (se applicate). Mentre la Vodafone è tenuta a stornare le fatture emesse in data successiva alla illegittima sospensione del servizio e cioè al 23 ottobre 2013.

2.3 Sulla richiesta di indennizzo per violazione degli obblighi informativi

La questione qui esaminata ha per oggetto alcuni asseriti inadempimenti contrattuali da parte dell'operatore Vodafone, la non valida conclusione del contratto, una condotta non completamente improntata ai canoni di trasparenza e di chiarezza informativa.

Considerato che l'istante pur avendo lamentato la valida conclusione del contratto (l'operatore non ha mai fornito lo stesso in forma cartacea), ha utilizzato e usufruito regolarmente dei servizi offerti dall'operatore, per cui, l'eccezione mossa in merito alla valida conclusione del contratto non può essere accolta. Inoltre, in base alle dichiarazioni delle parti, non si riscontra una mancanza di trasparenza contrattuale e/o che l'utente non sia stato debitamente informato in modo esatto chiaro e completo (anche ai sensi dell'art. 4 della Delibera 179/03/CSP) sulle effettive condizioni contrattuali e sui contenuti delle offerte commerciali proposte dall'operatore. La richiesta di indennizzo per mancanza degli oneri informativi, è quindi rigettata.

3. Sulla mancata risposta ai reclami

Il ricorrente, ha chiesto un indennizzo per mancata risposta ai reclami. Soccorre, all'uopo, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto in forma scritta per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esauritivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato. Per tutte le motivazioni sopra esposte, la ritardata risposta al reclamo inviato, da cui è derivata per l'utente una *mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo.

Nel caso in esame, l'istante ha sostenuto nell'istanza di definizione della controversia di aver inviato numerosi reclami telefonici all'operatore per lamentare il disservizio, ma senza tuttavia, fornirne prova e senza specificare il periodo in cui è stata inoltrata la segnalazione. Considerato, che la Vodafone di converso ha dichiarato di non aver ricevuto alcun reclamo nel periodo de quo, tranne che e soltanto in sede di istanza UG, questo Co.Re.Com. ritiene che non possa essere riconosciuto l'indennizzo per mancata risposta al reclamo.

4. Sulle spese di procedura.

L'art. 19, al comma 6, del Regolamento allegato alla delibera Agcom n. 173/07/CONS, sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese.

Per tutto quanto sopra esposto.

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

In parziale accoglimento dell'istanza formulata dal signor **Mangone F. n. q. di rappresentante della Falegnameria xxxx**, nei confronti della società Vodafone Omnitel, la stessa è tenuta a liquidargli mediante assegno o bonifico bancario le seguenti somme a titolo di indennizzo:

- Euro 810,00 (ottocentodieci/00) per sospensione linea voce;
- Euro 810,00 (ottocentodieci/00) per sospensione linea adsl.

Il ricorrente è tenuto al pagamento della somma corrispondente alla propria posizione debitoria, decurtate le somme fatturate a titolo di penali per recesso anticipato dal contratto (se applicate). Il gestore è tenuto ad annullare le somme previste quale corrispettivo per recesso o risoluzione anticipata e/o altri importi fatturati successivamente alla illegittima sospensione del servizio avvenuta il 23 ottobre 2013.

- Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Il gestore è tenuto a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima;

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

I Componenti

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale